



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Paola Vella	Consigliera Rel.
Cosmo Crolla	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO - AZIONE EX ART. 2497 CC - MORTE DEL CONVENUTO PRIMA DELLA NOTIFICA - INTERRUZIONE PROCESSO -

Ud.18/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27796/2021 R.G. proposto da:

Fallimento Nuove Produzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato
Luigi Amerigo Bottai, domicilio digitale:
luigiamerigobottai@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente-

contro

De Nichilo Melania ved. Rizzoli, Rizzoli Arrigo, Rizzoli Andrea, Rizzoli
Alberto, nella qualità di eredi beneficiati di Rizzoli Angelo, rappresentati e
difesi dall'avvocato Lucio Francario unitamente all'avvocato Alba Torrese,
domicilio digitale: luciofrancario@ordineavvocatiroma.org
albatorrese@ordineavvocatiroma.org

-controricorrenti-

nonché contro

Tevere Audiovisivi S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5747/2021
depositata il 26/08/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalla
Consigliera Paola Vella.



FATTI DI CAUSA

1. — Il Fallimento Nuove Produzioni s.r.l. ha proposto azione di responsabilità contro la controllante Tevere Audiovisivi s.r.l. in liquidazione (già Rizzoli Audiovisivi s.p.a.) e Angelo Rizzoli (amministratore e titolare del 98% del capitale sociale della controllante) chiedendo l'accertamento della responsabilità della prima, ai sensi dell'art. 2497, commi 1 e 4 c.c. (quale esercente attività di direzione e coordinamento della fallita) nonché del secondo, ai sensi dell'art. 2497, comma 2 c.c. (e in ogni caso anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.), quale concorrente e diretto beneficiario degli effetti, chiedendone la condanna in solido, a risarcire al fallimento della controllata il danno cagionato, pari ad almeno € 2.638.970,00.

1.1. — La citazione è stata notificata il 9.4.2013 presso la sede legale della società convenuta e tentata in pari data presso la residenza anagrafica di Angelo Rizzoli, che è ivi risultato *"attualmente ricoverato all'ospedale di Tor Vergata"*.

1.2. — All'udienza di prima comparizione del 11.2.2014 nessuno si è costituito per i convenuti e, stante l'intervenuto decesso di Rizzoli Angelo in data 12.12.2013, nelle more del termine per la costituzione in giudizio, è stata dichiarata l'interruzione del processo.

1.3. — Il giudizio è stato riassunto dal Fallimento con ricorso notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza che gli stessi si siano costituiti. Con comparsa del 27.4.2015, si è invece costituito il curatore della *cessio bonorum* di Rizzoli Angelo, che, tra l'altro, ha dato atto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli eredi Melania De Nichilo ved. Rizzoli, Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzoli.

1.4. — Con ordinanza del 1.7.2015, il giudice, ritenendo che la notifica dell'atto di riassunzione dovesse essere notificata singolarmente e nominativamente a ciascuno degli eredi di Angelo Rizzoli, ha ordinato alla curatela attrice di rinotificare l'atto di riassunzione a ciascuno degli eredi, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.



1.5. — All'udienza del 7.12.2015 nessuno si è costituito per gli eredi, ma nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni si è costituita tardivamente l'erede Melania De Nichilo, per eccepire, tra l'altro, l'estinzione del giudizio – stante la tardività della notifica del secondo atto di riassunzione ad uno degli eredi (Alberto Rizzoli, residente all'estero) – e l'irrituale dichiarazione di interruzione con nullità degli atti successivi.

1.6. — Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 11328/17, dichiarato inammissibile l'intervento della curatela della *cessio bonorum* di Rizzoli Angelo, ha disatteso sia l'eccezione di illegittimità dell'interruzione, stante la validità degli atti compiuti nel contraddittorio delle parti successivamente alla riassunzione, quand'anche dichiarata in assenza dei presupposti (Cass. n. 7710/2000), sia l'eccezione di estinzione sollevata dalla De Nichilo – osservando che il mancato rispetto del termine perentorio fissato con l'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto di riassunzione era dipeso dalla circostanza che lo stesso giudice aveva assegnato il termine ex art. 163 bis c.p.c. da calcolare a ritroso dall'udienza del 7.12.2015, ma tale udienza, se consentiva il rispetto del termine di 90 giorni (per le notifiche da effettuare in Italia) non consentiva di per sé il rispetto del termine di 150 giorni (per le notifiche da effettuare all'estero) – disponendo perciò la rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo della notificazione ad Alberto Rizzoli (poi rimasto contumace).

1.7. — Rinnovata la notificazione da parte del Fallimento, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, e con sentenza definitiva n. 17191/18 il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti della società e l'ha accolta nei confronti di Angelo Rizzoli, condannando di conseguenza gli eredi Melania De Nichilo, Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzoli al pagamento della somma complessiva di € 2.873.838.33.

1.8. — Gli eredi hanno proposto appello, per eccepire nuovamente la nullità della tardiva notificazione dell'atto di riassunzione ad Alberto Rizzoli, con conseguente estinzione del giudizio, nonché l'irrituale interruzione del processo, con conseguente nullità degli atti compiuti dopo l'udienza di comparizione dell'11.2.2014.



1.9. — La Corte d'appello di Roma, premesso che tra i coeredi, trattandosi di cause inscindibili, la riserva di impugnazione espressa dalla coerede De Nichilo ha conservato in capo agli altri coeredi il potere di impugnazione, poi esercitato, ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando la domanda inammissibile, sulla base dei seguenti rilievi:

i) l'interruzione è stata dichiarata in assenza dei presupposti ex art. 299 c.p.c., poiché la morte del convenuto Angelo Rizzoli è intervenuta successivamente ad un tentativo di notifica non andato a buon fine (Cass. 14360/2013, riguardante però il caso di notifica a persona già deceduta) e quando ancora non si era instaurato un valido rapporto processuale col *de cuius* su cui potesse esplicarsi l'effetto interruttivo (Cass. n. 20867/2019 ove però non vi era stata declaratoria di inammissibilità della domanda, bensì di nullità del giudizio con rimessione in primo grado ex art. 354 comma 1 c.p.c. a fronte di una notifica di citazione in prevenzione fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente);

ii) il principio affermato da Cass. 7710/2000 (*"La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c. non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre"*) riguarda solo l'ipotesi di irrituale dichiarazione dell'evento interruttivo o irrituale acquisizione della relativa conoscenza, e non anche dell'insussistenza del presupposto della valida instaurazione di un rapporto processuale;

iii) un valido rapporto processuale non poteva dirsi instaurato nemmeno grazie alla rituale notifica alla società convenuta, trattandosi di cause scindibili e autonome e non a litisconsorzio necessario (Cass. 8123/2020);

iv) deve quindi ritenersi inesistente la notifica in riassunzione agli eredi (sebbene contenente la trascrizione integrale della citazione), dapprima impersonalmente presso l'ultimo domicilio del *de cuius* (giugno 2014) e poi, *iussu iudicis* singolarmente nelle rispettive residenze (agosto 2015);

v) di qui la nullità della prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi, nei cui confronti occorreva semmai instaurare un *novum iudicium*.



2. — Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui i coeredi beneficiati Melania De Nichilo ved. Rizzoli, Andrea Rizzoli, Arrigo Rizzoli e Alberto Rizzoli hanno resistito con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 299, 111, 156 e 157 c.p.c. per avere la corte di appello, in contrasto con il principio generale di conservazione degli effetti degli atti processuali, considerato la dedotta inosservanza dell'art. 299 c.p.c. – stante la dichiarazione di interruzione del processo alla prima udienza, per il sopravvenuto decesso del convenuto Angelo Rizzoli, non ancora raggiunto da valida notifica dell'atto di citazione – quale fonte, *in re ipsa*, di una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli eredi, così confondendo una nullità processuale sanabile – e in effetti sanata dalla notifica di identico atto di citazione ai contraddittori succeduti nella posizione del defunto, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, con costituzione in giudizio di una dei coeredi (Melania De Nichilo ved. Rizzoli) – con un preteso vizio di inesistenza della notifica dell'atto processuale (notifica del ricorso in riassunzione) compiuto dopo l'interruzione.

2.2. — Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 163, 164 e 303 c.p.c., per non avere la corte distrettuale ricondotto il decesso del convenuto Angelo Rizzoli, prima di una valida notifica dell'atto di citazione, a una nullità ex art. 163, comma, n. 2, c.p.c., sanabile (e in effetti sanata) attraverso l'ordine di rinnovazione del giudice (equiparabile all'ordine ex art. 164 c.p.c.) e la notifica agli eredi dell'atto di citazione (trascritto nel ricorso in riassunzione), piuttosto che a un'ipotesi di inesistenza giuridica della citazione e degli atti processuali successivi, ovvero a una nullità insanabile, posto che anche nel più grave caso di omissione o assoluta incertezza del convenuto la nullità è sanabile *ex tunc* dalla costituzione del convenuto o dalla rinnovazione ex art. 164 c.p.c.

3. — Il primo motivo è fondato nel senso che segue e va accolto con assorbimento del secondo.



3.1. — L'errore della decisione impugnata risiede non tanto nelle premesse giuridiche, quanto nella conseguenza che se ne è tratta, in termini di inammissibilità della domanda, alla luce del concreto iter processuale del giudizio, che ha visto infine salvaguardato il contraddittorio nei confronti degli eredi di uno degli originari convenuti.

3.2. — In fatto si è visto che il giudice istruttore ha dichiarato l'interruzione del processo per morte del convenuto Angelo Rizzoli, avvenuta dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine presso la sua residenza anagrafica (dove lo stesso è risultato assente per essere ricoverato in ospedale).

Si è visto anche che, pur trattandosi di cumulo di cause scindibili (responsabilità ex art. 2497 c.c. della società esercente attività di direzione e coordinamento e del suo amministratore come persona fisica) il giudice ha dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza separare la causa relativa alla società convenuta (sulla base del potere in effetti a lui riservato: Cass. Sez. U., n. 15142 del 2007; cfr. da ultimo Cass. n. 28384 del 2025, Cass. n. 29021 del 2025), nei cui confronti, invece, la notifica si era ritualmente perfezionata, e che era rimasta contumace.

3.3. — Ora, non vi è dubbio che l'interruzione del processo sia stata dichiarata in difetto del presupposto della litispendenza nei confronti del convenuto Angelo Rizzoli, in quanto non ancora raggiunto dalla notifica della citazione, e che questo ha comportato in astratto la nullità della interruzione e della conseguente riassunzione del processo, appunto per difetto del predetto presupposto.

3.4. — Tuttavia, il punto dirimente è che la riassunzione, dopo essere stata irritualmente notificata, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto, è stata poi rinnovata, *iussu iudicis*, ai singoli eredi personalmente.

In tal modo, la seconda notifica in riassunzione ha raggiunto lo scopo di attivare correttamente il contraddittorio con i nuovi legittimati passivi,



nella loro qualità di eredi dell'originario convenuto, che la corte d'appello ha ritenuto (giustamente) imprescindibile, ma realizzabile solo attraverso l'instaurazione di un ulteriore *novum iudicium*.

La notifica effettuata personalmente agli eredi dell'atto di riassunzione riproduttivo del contenuto della originaria citazione rappresenta l'atto che ha determinato il raggiungimento dello scopo di attuare il contraddittorio sulla domanda risarcitoria, e quel raggiungimento dello scopo precludeva la pronuncia di nullità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

3.5. — Proprio questa è l'essenza del principio affermato da Cass., Sez. 1, n. 7710 del 2000, in base al quale «la dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre» (cfr. Cass. Sez. 3, m. 24546 del 2009). Principio in effetti applicato dal tribunale e che invece la corte d'appello, errando, ha inteso riduttivamente, circoscrivendolo alle sole ipotesi di irrituale dichiarazione dell'evento interruttivo o acquisizione della relativa conoscenza, quando invece esso conserva la sua validità in tutte le ipotesi di insussistenza dei relativi presupposti, inclusa quella, verificatasi nel caso in esame, di insussistenza di una valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo.

Viene affermato il seguente principio di diritto:

“La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente in difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., come nel caso di dichiarazione di interruzione del giudizio in difetto di valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo, non comporta la nullità degli atti successivi del processo che sia stato ritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto del contraddittorio con le altre”.



3.6. — Da ultimo si sottolinea che il precedente di Cass. n. 20867 del 2019, evocato dalla corte distrettuale, non corrobora affatto la decisione impugnata.

Secondo il principio lì affermato, «E' nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invalidità della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c.p.c. davanti al primo giudice».

In quel caso, l'esito corretto del giudizio è stato individuato non già in una chiusura del processo in rito – come nel caso in esame, con la declaratoria di radicale inammissibilità della domanda – ma nella dichiarazione di nullità del giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., proprio perché è stata ritenuta invalida, ma non inesistente, la notifica di una citazione in prevenzione fatta (lì solo) agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto; ipotesi dichiarata del tutto eccezionale ed applicabile «a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta (Cass. 427/1967)».

Ma appunto, come detto, nel caso in esame la notifica in riassunzione è stata effettuata anche personalmente e singolarmente agli eredi, cosa che ha determinato l'attivazione del contraddittorio nei loro confronti tale da escludere la possibilità di una chiusura in rito del processo per violazione del contraddittorio.

4. — La sentenza impugnata va quindi cassata per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,



per l'esame della domanda, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

